

## **TI\_GERICHTE 72.2015.100 vom 29. Oktober 2015**

TI Tribunale d'appello, 2015-10-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_72.2015.100\\_d20151029](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2015.100_d20151029)

FR: TI\_GERICHTE 72.2015.100 du 29 octobre 2015

IT: TI\_GERICHTE 72.2015.100 del 29 ottobre 2015

### **Regeste**

Rapina ai danni di una gioielleria e precedente tentativo di rapina ai danni della stessa gioielleria. Proscioglimento dalle aggravanti dell'essersi muniti di un'arma da fuoco e dell'aver agito in banda. Falsità in certificati per aver utilizzato una falsa carta d'identità

### **Erwägungen**

#### **E. 18**

marzo 2014 e che si è scusato per quanto commesso, la Corte ha ritenuto adeguata alla sua colpa la pena detentiva di 2 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, pena che vista l'assenza di una sicura prognosi sfavorevole è stata posta a beneficio della sospensione condizionale per un periodo di prova di 2 anni. 8.3. Per IM 3 la Corte ha inoltre tenuto conto che non è la prima volta che ha a che fare con la giustizia, avendo un precedente per furto in banda in Francia per il quale ha subito la condanna ad un anno di prigione, oltre che precedenti minori in Germania. Riguardo al suo comportamento durante l'inchiesta va detto che non ha ammesso le proprie responsabilità e non si è pertanto distanziato da quanto commesso, ciò che sicuramente è legittimo ma che non può dar luogo a sconti di pena di sorta. Anche per lui la Corte ha tenuto conto del carcere preventivo sofferto (compreso quello in vista dell'extradizione), lontano da casa e dall'affetto dei suoi cari e di suo figlio, come pure della sua situazione personale, in particolare anche della sopravvenuta morte della madre di suo figlio e della precaria situazione economica. Considerato altresì che anche lui ha partecipato unicamente alla tentata rapina del 18 marzo 2014, la Corte ha ritenuto adeguata alla sua colpa la pena detentiva di 2 anni e 6 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena totalmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da Euro 10.-- cadauna inflittagli in Germania il 1 luglio 2014. In merito alla sospensione condizionale della pena la Corte ha considerato che poco prima dei fatti del 18 marzo 2014, IM 3 era stato condannato ad un anno di prigione in Francia, per cui si trova nella condizione di cui all'art. 42 cpv. 2 CP, che richiede la presenza di circostanze particolarmente favorevoli per poter far luogo alla sospensione condizionale della pena. A giudizio della Corte queste circostanze nel caso di IM 3 non sono certamente date; lo stesso, non ammettendo le proprie responsabilità, ha dimostrato nei fatti di non essersi distanziato dagli illeciti comportamenti e di non aver tratto alcun insegnamento dalla condanna del 13 gennaio 2014 per un reato analogo, per cui vista anche l'assenza di un lavoro e di una situazione finanziaria stabile, non dà nessuna garanzia di non ricadere nella commissione di ulteriori reati, motivo per cui la pena che gli viene inflitta è da espiare. 8.4. Riguardo a IM 4, la Corte ha considerato che non è nuovo alle Autorità penali, essendo stato condannato in Germania per furto il 28 gennaio 2014 e in Spagna per rapina il 10 febbraio 2015 ad un anno di prigione. Lo stesso è inoltre ricercato dalle Autorità olandesi per rapina a mano armata e in banda commessa nel febbraio 2014 ai danni di una gioielleria. IM 4 stesso poi

ha dichiarato di essere stato in prigione nel suo Paese per 2 anni e 3 mesi per aver partecipato ad una rissa. La Corte ha considerato a suo favore che ha ammesso di aver partecipato alla rapina del 25 marzo 2014, anche se limitandosi a riconoscere le proprie responsabilità senza collaborare con gli inquirenti e senza riferire nulla in merito ai correi, ma per quel che lo concerne gli va riconosciuto che ha ammesso in parte i fatti gravi che gli venivano imputati e in aula si è scusato per quanto commesso. La Corte ha rilevato che IM 4 ha agito in modo sicuro e veloce nell'esecuzione del suo compito e non si è fatto scrupolo alcuno a minacciare con la pistola la vittima, una donna inerme che sovrastava già solo con la sua altezza, così come a legarle mani e piedi e immobilizzarla, oltre a metterle lo scotch sulla bocca, incurante dell'enorme spavento che le incuteva. Tutto ciò considerato e tenuto conto del carcere preventivo sofferto (anche quello in vista dell'extradizione), della sua situazione personale, familiare e sociale, del concorso dei reati tra il tentativo di rapina e la rapina consumata, richiamata la gravità dei fatti, la Corte ha ritenuto adeguata alla sua colpa la pena detentiva di 3 anni e mezzo che, vista la misura della stessa, è da espiare ed è a valere quale pena interamente aggiuntiva a quella di 1 anno di prigione emessa nei suoi confronti dalle Autorità spagnole il 10 febbraio 2015. 8.5. Per IM 1 la Corte ha considerato che non è affatto nuovo alle Autorità penali, essendo stato condannato in Germania, dove tra il 2004 ed il 2010 ha subito ben tre condanne per furto aggravato e una condanna per documenti falsi, nel Canton Zurigo nel 2008, in Belgio nel 2009 per furto e in Spagna nel 2010 per traffico di droga, ritenuto inoltre che lui stesso ha riferito poi di aver subito in Lituania la condanna ad un anno e mezzo di prigione per atti di vandalismo. La sua colpa è quindi grave per i diversi precedenti penali che ha alle spalle, così come è grave il fatto che ha continuato a delinquere nonostante le carcerazioni subite, che non gli sono sicuramente servite a farlo desistere dal percorrere ulteriormente la strada del delinquere. Per quanto riguarda i fatti a giudizio, la Corte ha ritenuto che ad aggravare la sua colpa concorre il ruolo di coordinatore/organizzatore del colpo messo a segno il 25 marzo 2014 dopo il tentativo del 18 marzo 2014, ruolo che è senz'altro più importante rispetto a quello degli altri correi. Riguardo al suo comportamento nei confronti dell'inchiesta, è indubbio che l'accusato ha fatto ampiamente e caparbiamente uso, in modo convinto - anche di fronte a riscontri incontestabili quali la presenza delle sue impronte e del suo DNA - del suo diritto di non rispondere, arrivando a non riconoscersi sulla foto attaccata sulla falsa carta di identità che ha utilizzato per registrarsi all'hotel \_\_\_\_\_ e nelle numerose immagini della videosorveglianza che lo avevano immortalato a diverse riprese a \_\_\_\_\_ e ad \_\_\_\_\_, ciò che è senz'altro legittimo ma che non può dar luogo a sconti di pena. Pertanto, tutto ciò considerato e tenuto conto del carcere preventivo sofferto (anche quello in vista dell'extradizione), dei precedenti, della sua situazione personale familiare e sociale, del concorso dei reati tra il tentativo di rapina e la rapina consumata oltre che con la fattispecie di falsità in certificati, richiamata la gravità dei fatti ed il suo ruolo di coordinatore/organizzatore della rapina ai danni della gioielleria ACPR 2, la Corte ha ritenuto adeguata alla sua colpa la pena detentiva di 4 anni e 3 mesi che, vista la misura della stessa, è da espiare. 9. Sequestri 9.1. La Corte ha disposto la restituzione, ex art. 70 cpv. 1 CP e art. 267 cpv. 2 CPP, all'accusatrice privata Gioielleria ACPR 2 - che ne ha fatta specifica richiesta (cfr. scritto del 25.09.2015, doc. TPC 21) - dei seguenti oggetti in sequestro, sottratti durante la rapina del 25 marzo 2014: - un orologio Constantin Vacheron; - diversi contenitori per orologi; - 10 orologi Swatch; - diversi supporti vuoti per orologi e gioielli; - un paio di orecchini Rivoir. 9.2. La bicicletta Stoke è stata dissequestrata ed attribuita all'assicurazione \_\_\_\_\_, che ha risarcito il proprietario al

quale era stata sottratta (cfr. scritto del 26.10.2015, doc. TPC 43). 9.3. Il telefonino e il relativo caricatore di pertinenza di IM 1 sono stati dissequestrati in suo favore, con l'accordo della Pubblica accusa. Anche il telefonino di pertinenza di IM 2 è stato dissequestrato in suo favore, poiché non risulta comprovato che si trattasse di un compenso per la partecipazione di IM 2 alla pianificata rapina del 18 marzo 2014, che peraltro non hanno potuto mettere in atto proprio a seguito del fermo di IM 2, oltre che di IM 3. 9.4. Le carte SIM in sequestro come pure la carta d'identità contraffatta vengono confiscate ex art. 69 CP. 9.5. Sui rimanenti oggetti in sequestro, la Corte ha mantenuto il sequestro conservativo, trattandosi di mezzi di prova. 10. Tassa di giustizia e spese procedurali 10.1. Visto l'esito del procedimento, la tassa di giustizia di fr. 3'000.-- e le spese procedurali sono poste a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di 1/4 ciascuno, ad eccezione delle spese per le difese d'ufficio, che restano a carico dello Stato, con la riserva di cui all'art. 135 cpv. 4 CPP. 10.2. La nota professionale dell'avv. DUF 1, difensore d'ufficio di IM 1, è stata approvata così come esposta ad eccezione del tempo esposto di 30 ore per la preparazione al dibattimento, ritenuto che vengono ritenute congrue tre giornate lavorative per complessive 24 ore. Con l'adattamento alla durata effettiva del dibattimento, la nota è stata approvata per complessivi fr. 16'203.70, comprensiva di onorario, spese (5% giusta l'art. 6 del Regolamento) e IVA. 10.3. La nota professionale dell'avv. DUF 2, difensore d'ufficio di IM 2, è stata approvata così come esposta ad eccezione del tempo esposto per la preparazione al dibattimento, che è stato ridotto di 2 ore, per un totale di due giorni lavorativi (pari a 8 ore). Tenuto conto della durata effettiva del dibattimento, la nota è stata approvata per complessivi fr. 26'822.80, comprensiva di onorario, spese, trasferte, esborsi e IVA. 10.4. Anche la nota d'onorario dell'avv. DUF 3, difensore d'ufficio di IM 3, è stata approvata così come esposta ad eccezione della preparazione al processo, per la quale sono stati riconosciuti due giorni lavorativi (8 ore); con l'aggiunta dell'onorario per la partecipazione al dibattimento, la nota è stata approvata per un totale di fr. 8'293.00, comprensivo di onorario, spese e trasferte. 10.5. La nota d'onorario dell'avv. DUF 4, difensore d'ufficio di IM 4, è stata approvata così come esposta, con l'adattamento alla durata effettiva del dibattimento, per complessivi fr. 11'884.40, comprensiva di onorario, spese e IVA. Visti gli art. 12, 22, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 140 cifra 1 e 252 CP; 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: 1. IM 1 e IM 4 sono coautori colpevoli di: 1.1. rapina per avere, ad \_\_\_\_\_, il 25 marzo 2014, in correatà con \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, commesso un furto in danno della gioielleria ACPR 2, minacciando ACPR 1 con una pistola giocattolo e rendendola incapace di opporre resistenza, mettendole del nastro adesivo sulla bocca e bloccandole le mani e i piedi con delle fascette tipo elettricista e del nastro adesivo, sottraendo denaro contante, orologi di lusso e preziosi per un importo complessivo denunciato di fr. 349'551.--, di cui una parte ritrovata al \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi . 2. IM 1, IM 2, IM 3 e IM 4 sono coautori colpevoli di: 2.1. tentata rapina per avere, ad \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ed altre località non meglio precisate, il 18 marzo 2014, in correatà con \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, tentato di commettere un furto in danno della Gioielleria ACPR 2, intenzionati a minacciare il personale ivi presente con una pistola giocattolo e successivamente a legarlo con nastro adesivo e fascette da elettricista per renderlo incapace di opporre resistenza, non riuscendo nel loro intento poiché IM 2 e IM 3 venivano fermati dalla Polizia nei pressi della gioielleria ACPR 2 e quindi posti in arresto provvisorio, e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi. 3. IM

1 è altresì autore colpevole di: 3.1. falsità in certificati per avere, a \_\_\_\_\_, il 17 marzo 2014, al fine di migliorare la propria situazione, fatto uso, a scopo d'inganno, della falsa carta d'identità lituana n. \_\_\_\_\_ intestata ad \_\_\_\_\_, e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi . 4. IM 1 e IM 4 sono prosciolti dalle aggravanti dell'essersi muniti di un'arma da fuoco e dell'aver agito come associati ad una banda in relazione al punto 1 e al punto 2 dell'atto d'accusa. 5. IM 2 e IM 3 sono prosciolti: 5.1. dall'imputazione di rapina aggravata di cui al punto 1 dell'atto d'accusa; 5.2. dalle aggravanti dell'essersi muniti di un'arma da fuoco e dell'aver agito come associati ad una banda in relazione al punto 2 dell'atto d'accusa. 6. Di conseguenza, 6.1. IM 1 è condannato alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto; 6.2. IM 2 è condannato alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto; 6.2.1. L'esecuzione della pena detentiva inflitta a IM 2 è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni; 6.3. IM 3 è condannato alla pena detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena interamente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da Euro 10.-- cadauna inflittagli in Germania il 1 luglio 2014; 6.4. IM 4 è condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena totalmente aggiuntiva alla pena detentiva di 1 (un) anno inflittagli in Spagna il 10 febbraio 2015. 7. È ordinato il dissequestro e la restituzione all'accusatore privato Gioielleria ACPR 2, \_\_\_\_\_, dei seguenti oggetti: - 1 orologio Constantin Vacheron modello nr 85515 n. serie 1276970 del valore di CHF 55'800.00 (rep. n. 38364); - diversi contenitori per orologi (rep. n. 38383); - 10 orologi Swatch elencati a pag. 6 dell'atto d'accusa (rep. n. 38371 - 38380); - diversi supporti vuoti per orologi e gioielli di varie marche (rep. n. 38385); - 1 paio di orecchini Rivoir nr 013140034W (rep. n. 38384). 8. È ordinato il dissequestro e l'attribuzione in favore di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, di una bicicletta bianca Stoke (rep. n. 38361). 9. È ordinato il dissequestro e la restituzione a IM 1 dei seguenti oggetti: - 1 telefono cellulare marca Huawei Ascend G510 nero IMEI \_\_\_\_\_ (rep. n. 38367); - 1 caricatore per telefono cellulare (rep. n. 38370). 10. È ordinato il dissequestro e la restituzione a IM 2 di 1 telefono cellulare Samsung nero senza IMEI (rep. n. 38365). 11. È ordinata la confisca di: - 1 carta d'identità lituana n. \_\_\_\_\_ a nome di \_\_\_\_\_ (c/o Polizia Scientifica); - 1 carta SIM Pildik n. \_\_\_\_\_ (rep. n. 38368); - 1 carta SIM Pildik n. \_\_\_\_\_ (rep. n. 38369); - 1 carta SIM PILDYK n. \_\_\_\_\_ (rep. n. 38366). 12. È mantenuto il sequestro conservativo, in quanto mezzi di prova, sui seguenti oggetti: - 1 asciugamano di colore bianco marca Texilario (c/o Polizia Scientifica); - 1 paio di pantaloni marca Only di colore nero (c/o Polizia Scientifica); - 1 t-shirt marca Pull and Bear di colore verde (c/o Polizia Scientifica); - 1 paio di scarpe tipo mocassini marca wawa di colore nero (c/o Polizia Scientifica); - 1 involucro in cellofan del nastro adesivo marca Wagner SDH, 50mmx25m (c/o Polizia Scientifica); - 1 involucro parte interna marca Wagner SDH in cartone (c/o Polizia Scientifica); - 10 fascette di colore nero in plastica della lunghezza di 42cm (c/o Polizia Scientifica); - 1 borsa marca Simon di colore marrone (rep. n. 38381); - diversa documentazione cartacea (rep. n. 38382); - 1 bicicletta Leopard Villagekat colore scuro (rep. n. 38359); - 1 bicicletta rampichino marca sconosciuta colore grigio (rep. n. 38360); - 1 bicicletta rossa Titan (rep. n. 38362); - 1 bicicletta Leopard Prairie Speeder (rep. n. 38363). 13. La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di ¼ ciascuno. 14. Le spese per la difesa d'ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato. 14.1. Le note professionali 16 marzo

2015 e 22 ottobre 2015 dell'avv. DUF 1 sono approvate per: onorario fr. 14'289.00  
spese (5%) fr. 714.45 IVA (8%) fr. 1'200.25  
totale fr. 16'203.70

14.2. IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 16'203.70 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). 15. Le spese per la difesa d'ufficio di IM 2 sono sostenute dallo Stato. 15.1. Le note professionali 25 giugno 2015, 15 ottobre 2015 e 28 ottobre 2015 dell'avv. DUF 2 sono approvate per: onorario fr. 22'185.00  
spese fr. 1'148.50 trasferte fr. 1'433.00 IVA (8%) fr. 1'981.30 esborsi fr. 75.00  
totale fr. 26'822.80

15.2. IM 2 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 26'747.80 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). 16. Le spese per la difesa d'ufficio di IM 3 sono sostenute dallo Stato. 16.1. La nota professionale 27 ottobre 2015 dell'avv. DUF 3 è approvata per: onorario fr. 7'965.00 spese fr. 197.00  
trasferte fr. 131.00 totale fr. 8'293.00

16.2. IM 3 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 8'293.00 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). 17. Le spese per la difesa d'ufficio di IM 4 sono sostenute dallo Stato. 17.1. La nota professionale 28 ottobre 2015 dell'avv. DUF 4 è approvata per: onorario avvocato fr. 9'651.00 onorario praticante fr. 1'087.50 spese fr. 265.60 IVA (8%) fr. 880.30 totale fr. 11'884.40

17.2. IM 4 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 11'884.40 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). 18. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L'appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d'appello va inoltrata alla Corte d'appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata. Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 3'000.--

Inchiesta preliminare fr. 31'785.10 Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 528.55 fr. 35'313.65 ===== Distinta spese a carico di IM 1 (1/4) Tassa di giustizia fr. 750.--

Inchiesta preliminare fr. 7'946.27 Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 132.13 fr. 8'828.40 ===== Distinta spese a carico di IM 2 (1/4) Tassa di giustizia fr. 750.--

Inchiesta preliminare fr. 7'946.27 Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 132.13 fr. 8'828.40 ===== Distinta spese a carico di IM 3 (1/4) Tassa di giustizia fr. 750.--

Inchiesta preliminare fr. 7'946.27 Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 132.13 fr. 8'828.40 ===== Distinta spese a carico di IM 4 (1/4) Tassa di giustizia fr. 750.--

Inchiesta preliminare fr. 7'946.27 Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 132.13 fr. 8'828.40 =====

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano - Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona - Ministero Pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna - Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano Per la Corte delle assise criminali La Presidente La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.